

PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027

Obiettivo Specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.

Azione: 4.h.1 Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili

DONNE LIBERE

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza autorizzati e alle Case rifugio autorizzate o accreditate per progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e alla partecipazione delle donne vittime di violenza alla vita economica e sociale

Schema di convenzione

Obiettivo di Policy	4INCL. Una Calabria più inclusiva (FSE+)
Obiettivo Specifico	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.
Azione	4.h.1 Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili
Beneficiario	
Titolo del Progetto	
Costo del Progetto	
Durata	

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA

di seguito per brevità Regione
con sede a Catanzaro, Cittadella Regionale – Loc. Germaneto
nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento “_____”
Dott./Dott.ssa._____;

E

IL CENTRO ANTIVIOLENZA/ LA CASA RIFUGIO

_____ di seguito per brevità Beneficiario
con sede in _____
nella persona del legale Rappresentante Dott./Dott.ssa _____;

Premesso che:

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la D.C.R. n. 132 del 25 giugno 2021 di presa d'atto del Consiglio Regionale, ai sensi della LR n. 30/2016, degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 per l'avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 122 del 28 marzo 2022 di adozione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, in attuazione al Regolamento (UE) n. 1060/2021, e del rapporto ambientale VAS;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022 della Commissione europea di approvazione del "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Calabria in Italia - CCI 2021IT16FFPR003;
- la D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2022 di presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, del testo definitivo del Programma di cui alla Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 03.11.2022 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021/2027 e di designazione delle Autorità del Programma in

coerenza con quanto contenuto nella sezione 5 del Programma Regionale;

- il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica tra gli altri anche i Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 2021/1060 per rispondere alle difficoltà economiche e alle distorsioni del mercato energetico globale;
- la D.G.R. n. 109 del 13 marzo 2023 di presa d'atto, ad integrazione della D.G.R. n. 600 del 18.11.2022, della conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e della nomina delle Autorità del Programma e di approvazione del Piano finanziario del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 disarticolato per priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento e comprensivo della quota comunitaria e nazionale;
- la D.C.R. n. 182 dell'11 aprile 2023 di presa d'atto, da parte del Consiglio Regionale, della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, della relativa approvazione con Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022 e dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e degli ulteriori adempimenti;
- la nota prot. n. 225923 del 18 maggio 2023 di chiusura della procedura di consultazione scritta con la quale il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 ha approvato la "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" nell'ambito del verbale della seduta del CdS del 17.03.2023;
- il D.D.G. n. 9369 del 30 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n.1060/2021;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica tra gli altri anche i Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 2021/1060;
- il Decreto N°. 2902 del 5 marzo 2024 avente ad oggetto "PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n.1060/2021. Approvazione Manuale delle procedure di selezione delle operazioni";
- il Decreto N°. 11054 del 30 luglio 2024 avente ad oggetto "PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Approvazione del Manuale delle procedure di selezione delle operazioni, Versione 3, Luglio 2024";
- il Decreto N°. 14981 del 22.10.2024 avente ad oggetto PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Approvazione del Documento "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2127. Linee guida sul Conflitto d'interessi. Versione1.0", appendice tematica al Manuale delle procedure di Selezione delle Operazioni e al Manuale delle procedure di controllo dell'Autorità di Gestione;
- il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66.

Premesso altresì che:

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 10/07/2024 è stato approvato il Piano Regionale di supporto alle fragilità a valere sul FSE di competenza del Dipartimento Salute e Welfare", a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 - Priorità 4INCL - Una Calabria più inclusiva – Approvazione;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico denominato "DONNE LIBERE"- relativo alla **concessione di contributi ai Centri Antiviolenza autorizzati e alle Case rifugio autorizzate o accreditate per progetti**

ALL.11

finalizzati alla promozione delle pari opportunità e alla partecipazione delle donne vittime di violenza alla vita economica e sociale a valere sul PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO4.08. "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, in particolare, dei gruppi svantaggiati"- Azione 4.h.1 "Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili" – Settore di intervento "152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva della società";

- con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari del progetto;
- Con decreto dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ è stato modificato l'Avviso pubblico denominato "Donne Libere" e conseguentemente i relativi allegati;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. _____ del _____ è stata approvata e pubblicata sul BURC n. ____ del _____ la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato " _____ " oggetto della presente Convenzione;
- con lo stesso provvedimento è stato perfezionato l'impegno di spesa a valere sulle risorse dell'Azione PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 sopra indicata;
- il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a contributo come di seguito indicato: PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 2027 - Obiettivo Specifico ESO4.08 - Azione 4.h.1;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene quanto segue:

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1.1 Oggetto del presente Atto è il finanziamento pubblico a carico del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 2027 - Obiettivo Specifico ESO4.08 - Azione 4.h.1, meglio specificato all'art. 5, concesso in forma di contributo per la realizzazione del progetto denominato _____.

1.2 La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione ed il Beneficiario per la realizzazione del medesimo progetto, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 2 - Durata della convenzione e modalità di realizzazione

2.1 La convenzione ha durata fino alla conclusione del progetto prevista per e comunque entro e non oltre il 31/12/2029.

2.2 La data dell'avvio del progetto deve essere indicata dal Beneficiario con comunicazione formale a mezzo PEC, a seguito di sottoscrizione della convenzione.

2.3. Per la realizzazione delle attività il Beneficiario dovrà:

- a) rispettare la tempistica di realizzazione indicata nella proposta progettuale;
- b) tenere costantemente informata la Regione dell'avanzamento esecutivo dei progetti;

ALL.11

- c) rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio;
- d) rispettare le regole di ammissibilità delle spese previste dai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali di riferimento ed attenersi alle indicazioni della Regione in merito all'applicazione delle stesse;
- e) dotarsi di un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia;
- f) assicurare che tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate in originale o copie conformi agli originali, siano tenuti a disposizione della Regione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi a partire dalla data di ricezione del pagamento del saldo e comunque fino al termine di eventuali procedure di controllo. Tale decorrenza è sospesa in caso di procedimento giudiziario.
- g) inviare alla Regione la documentazione inerente la realizzazione del progetto secondo le tempistiche e le modalità dettagliate nell'avviso pubblico e nella presente convenzione, salvo diversa disposizione.

Art. 3 - Obblighi della Regione

3.1 Per la realizzazione delle attività relative al presente atto la Regione:

- a) sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente Atto, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione del relativo contributo.
- c) fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
- d) fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso e dalla normativa di riferimento, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all'Art. 5 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro _____ ;
- e) l'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alle verifiche di legge che saranno svolte dalla Regione Calabria in merito alla corretta applicazione di quanto disciplinato con il presente;
- f) condivide con il Beneficiario le informazioni relative alla gestione finanziaria ed ai risultati delle verifiche, degli audit e della valutazione.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del Beneficiario

4.1 Il Beneficiario ai fini della realizzazione delle attività relative al presente atto è tenuto ai seguenti obblighi generali:

- a) comunicare e utilizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione;
- b) realizzare gli interventi in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- c) ultimare gli interventi secondo la tempistica indicata al par. 5.1 dell'avviso pubblico;
- d) consentire l'accesso ai propri locali a fini ispettivi e di controllo con riferimento all'operazione oggetto di contributo da parte delle istituzioni europee (Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.), dell'Amministrazione nazionale e regionale, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, dal PR e dalla normativa nazionale e regionale;
- e) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti

ALL.11

alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit nonché i funzionari autorizzati della Commissione europea e i loro rappresentanti autorizzati;

- f) utilizzare il Sistema Informativo (SIURP) messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
- g) trasmettere, attraverso il Sistema Informativo - SIURP, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché di fornire ogni chiarimento o informazione richiesta ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale;
- h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- i) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'operazione comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- j) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- k) rispettare le norme europee in materia di aiuti di stato;
- l) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- m) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto con comunicazione formale a mezzo pec;
- n) rispettare i tempi per la realizzazione del progetto previsti dal presente atto;
- o) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa operazione e/o per gli stessi costi ammissibili (ove applicabile);
- p) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (avendo cura di riportare il CUP);
- q) inviare la documentazione di spesa secondo le modalità previste dal combinato disposto delle norme in materia previste dall'Avviso e dal presente Atto per il finanziamento dell'operazione. Il beneficiario dovrà anche assumere l'impegno all'invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'operazione su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione;
- r) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell'ambito del progetto approvato;
- s) conservare tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- t) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni devono essere prontamente comunicate secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- u) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'operazione

finanziata.

4.2 Il Beneficiario, inoltre, in relazione al completamento dell'operazione:

- a) è l'unico responsabile dell'attuazione della presente Convenzione nei confronti della Regione;
- b) è il referente unico per tutte le comunicazioni con la Regione;
- c) ha la responsabilità sulle verifiche di legge degli enti inseriti in qualità di Soggetti Aderenti;
- d) informa i Soggetti aderenti di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- e) è il soggetto che riceve i finanziamenti;
- f) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con la Regione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dalla Regione medesima;
- g) partecipa ad incontri periodici organizzati dalla Regione al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni alle eventuali criticità riscontrate;
- h) garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed è responsabile della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- i) è responsabile - per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il pagamento del saldo - della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti dalla Regione. Detta attività non potrà essere delegata in alcun modo ad altri soggetti;
- j) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica di riferimento;
- k) accetta che tutti i pagamenti della Regione siano disposti secondo quanto previsto al par. 7.2 dell'Avviso;
- l) assume nei confronti della Regione l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto;
- m) manleva e tiene indenne la Regione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto;
- n) comunica tempestivamente alla Regione le eventuali economie di progetto;
- o) assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione.

Art. 5 – Risorse finanziarie

5.1 Le risorse finanziarie assegnate al Beneficiario per la realizzazione delle attività di progetto sono quelle previste dal budget approvato e sono pari ad € _____ (_____) omnicomprendenti di I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti, a valere sul PR CALABRIA FESR FSE +2021 2027 - 2.1.1.1 Obiettivo Specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati - Azione 4.h.1 – Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili.

5.2 Le risorse sono liquidate in forma di contributo a costi reali per le attività realizzate.

5.3 L'entità delle risorse assegnate può subire variazioni sulla base delle attività svolte e/o da realizzare, del raggiungimento degli indicatori di progetto e della certificazione della spesa.

5.4 Eventuali modifiche di budget dovranno essere concordate e preventivamente autorizzate dalla Regione.

Art. 6 - Modalità di liquidazione e circuito finanziario

6.1 L'erogazione del contributo concesso avviene per stati di avanzamento (al netto della quota di anticipazione) su richiesta del Beneficiario, in numero previsionale di massimo quattro compreso il saldo del contributo.

Ai fini dell'erogazione delle risorse successive all'anticipazione il Beneficiario è tenuto a rendicontare all'Amministrazione regionale le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione degli interventi, debitamente comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, per come previsto dalla presente Convenzione.

L'erogazione del contributo concesso avverrà quindi con le seguenti modalità:

- una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 50% del contributo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;

- rimborso intermedio, pari al 40% del contributo entro 30 giorni dalla data di approvazione, da parte degli uffici regionali preposti, della rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute pari almeno all' 80% dell'importo erogato a titolo di anticipazione;

- Saldo finale, pari al 10% del contributo entro 30 giorni dalla data di approvazione, da parte degli uffici regionali preposti, della rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente ed interamente sostenute e comunque entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

Sulla base dell'andamento progettuale e della performance di spesa possono essere apportate variazioni alla tempistica sopra indicata.

6.2 Nell'ambito della rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 – O.S. ESO4.8 - Azione: 4.h.1 ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____".

6.3 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):

- Codice IBAN (in caso di enti privati): _____
- Nome dell'intestatario del conto: _____
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: _____
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i autorizzato/i ad operare sul conto: _____

6.4 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o mandati di pagamento a favore di terzi.

Art. 7 - Spese ammissibili

7.1. In linea generale sono ammissibili le spese presenti nel quadro economico del progetto oggetto della presente Convenzione.

7.2. Le spese devono comunque risultare coerenti con l'azione di riferimento e con la regolamentazione nazionale e comunitaria di riferimento.

7.3 Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data indicata dal Beneficiario nella comunicazione formale a mezzo PEC di inizio delle attività.

7.4. Le spese sostenute oltre il termine di conclusione del progetto non saranno ritenute ammissibili, inoltre, non sono in alcun caso ammissibili spese per le risorse umane interne ed esterne, già coperte da altre fonti di finanziamento o da rette per le Case Rifugio ai sensi della DGR 503/2019 e ss.mm.ii.;

7.5. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, in linea di massima tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;

- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente atto;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
- d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio o fornisce beni;
- e) essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- f) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
- g) indicare il CUP di progetto;
- h) essere legittime, cioè, sostenute in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (ed in particolare nel rispetto delle norme comunitarie in materia di pubblicità, aiuti di Stato, appalti pubblici, delle norme ambientali, dei requisiti di pari opportunità e non discriminazione);
- i) non essere finanziate più volte, attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione;
- j) essere contabilizzate, avendo dato luogo a registrazioni contabili separate, in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia che saranno impartite dalla Regione;
- k) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.

7.6. A tal proposito si specifica quanto segue:

1. tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria. Pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto, pena la non ammissione del relativo importo;
2. le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti:
 - dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi;
 - copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
3. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
4. ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
5. tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto);
6. Le spese ammissibili, per le quali è richiesto il contributo, devono essere incluse in un piano economico articolato in macrocategorie e singole voci di spesa e, per le case rifugio

accreditate, non possono interessare le spese già ricomprese nel calcolo della retta, ai sensi della DGR 503/2019 e ss.mm.ii;

7.7. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia all'avviso ed alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.

Art. 8 - Conservazione della documentazione

8.1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 82 del Reg. 2021/1060 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.

8.2. Tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

8.3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.

8.4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'Ente ed a renderla accessibile senza limitazioni.

8.5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

8.6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione Europea ed i loro rappresentanti autorizzati.

Art. 9 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 il Beneficiario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, per gli effetti, a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto. Ferme restando le ipotesi di revoca del contributo previste dalla presente convenzione, il mancato utilizzo, nelle transazioni finanziarie, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Monitoraggio

10.1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione Calabria i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto dalla Regione Calabria attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.

10.2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Beneficiario è tenuto a

ALL.11

comunicare alla Regione i dati di cui al comma precedente per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.

10.3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del provvedimento di finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.

10.4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo.

10.5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 10.1 e 10.2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

10.6. Il referente del beneficiario per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio regionale competente oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti è individuato nella persona del

10.7. Ai fini del monitoraggio e dello stato di avanzamento dell'intervento si riporta nella tabella che segue la tempistica procedurale di massima, successiva alla sottoscrizione della presente convenzione:

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Azioni propedeutiche alla concessione del contributo e riconoscimento delle spese	➤ Sottoscrizione della convenzione ➤ Sottoscrizione di polizza bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 100% dell'importo anticipato	Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo
	➤ Trasmissione del CUP generato e caricamento dello stesso sul Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) ➤ Comunicazione data di inizio delle attività	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla firma della Convenzione
Attivazione equipe professionale	Comunicazione di attivazione con documentazione riguardante i profili professionali della equipe	Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla comunicazione di avvio delle attività
Domanda di Anticipo obbligatorio	Domanda di anticipo pari al 50% dell'importo totale finanziato	Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione
Domanda di Rimborso Intermedio 40%	Rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute pari almeno all'80% dell'importo erogato a titolo di Anticipazione	2027
Saldo finale Pari al 10%	Rendicontazione totale delle spese ammissibili effettivamente ed interamente sostenute	Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione delle attività

ALL.11

Monitoraggio	Scheda di monitoraggio contenente dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dalla Regione
	Scheda operatori di progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dalla Regione
	Relazione finale	Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
Valutazione	Attività di valutazione sull'impatto a lungo termine del progetto	Secondo le indicazioni fornite dalla Regione
Conclusione delle attività	Comunicazione di chiusura delle attività	Entro 7 giorni dalla conclusione delle attività, nel rispetto dei termini di convenzione

10.8. Oltre alla documentazione prevista nella tabella, il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni della Regione, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate. In particolare, per quanto concerne la valutazione, il Soggetto proponente è tenuto a collaborare alle eventuali attività di verifica/revisione degli indicatori e alle attività di raccolta dati funzionali alla valutazione del programma, dall'avvio del progetto fino a 24 mesi dalla sua chiusura, secondo un calendario che sarà inoltrato con congruo preavviso.

Art. 11 - Variazioni all'operazione

11.1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richiesta di variazione dell'intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:

- il programma di lavoro;
- la ripartizione per attività;
- il piano finanziario.

11.2. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.

11.3. Sarà possibile presentare semestralmente massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa alla Regione entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla data di chiusura del progetto. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto. In situazioni comprovate da fattori oggettivi la Regione potrà valutare la possibilità di non applicare tali limitazioni.

11.4. Il Settore di pertinenza del Dipartimento Regionale competente valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dagli obiettivi previsti dal presente Avviso e dall'Azione di riferimento del PR e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto approvato. In caso di positiva valutazione, la Regione provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.

11.5. Nel caso di variazione del programma di lavoro che comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale potrà concedere il

ALL.11

prolungamento del rapporto collaborativo secondo quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione. In questo specifico caso, l'istanza motivata del Beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni di calendario precedenti alla scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il Beneficiario potrà avvalersi una sola volta.

11.6. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo.

11.7. Nei casi in cui, e solo per cause di forza maggiore, la variazione proposta richiede modifiche alla Convenzione, verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione.

11.8. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'emissione del Decreto di approvazione delle varianti non si protrarrà oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di richiesta.

Art. 12 - Verifiche e recuperi

12.1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria, nonché dall'Avviso e sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

12.2. La revoca è disposta dalla Regione con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero di una somma già erogata, il Beneficiario si impegna a restituirla nei termini e nelle modalità previsti dalla Regione.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali ovvero quelli moratori al ricorrere dei relativi presupposti. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui la Regione riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale, andrà prioritariamente a copertura degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono vengono effettuati nel termine concesso, le somme da restituire alla Regione potranno essere recuperate anche tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all'Ente partner, dopo averlo informato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o mezzo telematico equipollente.

Qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, la Regione potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

12.3. La Regione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dall'Ente, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure

ordinarie applicabili al caso di specie, anche giudiziali.

La Regione si riserva in ogni caso il diritto di agire a tutela dei propri diritti ed interessi in caso di eventuali danni cagionati anche dal Soggetto Aderente.

Art. 13 - Efficacia e Modifiche di progetto

13.1. La presente Convenzione, salvo ipotesi di revoca parziale o totale per giustificati motivi, avrà validità ed efficacia dalla data di inizio delle attività, fino al conforme adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali ivi previste.

Tutte le variazioni inerenti il progetto devono essere comunicate secondo quanto disposto dal precedente art. 11.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le disposizioni relative ai destinatari dell'intervento.

13.2. Gli indicatori della proposta progettuale sono vincolanti e saranno utilizzati dalla Regione al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Il mancato raggiungimento dei valori attesi degli indicatori dovrà essere debitamente motivato dall'Ente partner.

13.3. La Regione potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in conseguenza di esigenze sopravvenute di interesse pubblico.

Art. 14 - Revoca del contributo

14.1. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del Beneficiario o, previa intimazione rivolta al Beneficiario dal Settore competente ai sensi degli artt. 8, 9 e 21-quinquies della L. 241/90 nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
- b. inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
- c. accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- d. accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- e. violazione dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione;
- f. superamento dei termini di esecuzione dell'operazione previsti dall'Avviso ovvero, anche per singolo step procedurale, della convenzione che sarà stipulata con il beneficiario;
- g. difformità dell'esecuzione progetto realizzato rispetto al progetto approvato;
- h. rifiuto a collaborare nell'ambito dei controlli e delle visite ispettive;
- i. esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- j. mancato rispetto degli obblighi previsti dall'avviso;
- k. mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente atto;
- l. violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- m. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri programmati dalla Regione;
- n. qualsiasi violazione delle norme stabilite dall'avviso, dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.
- o. laddove, per le iniziative finanziate con l'operazione oggetto della concessione, siano state

ALL.11

assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche;

p. laddove non siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione e pubblicità (conflitto d'interessi).

14.2. Il provvedimento di revoca, predisposto secondo l'iter procedurale previsto dalla L. 241/90 e s.m.i., dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

14.3. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all'atto della revoca saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 15 - Rinuncia al contributo

15.1. In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare alla Regione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

15.2. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività coerenti con l'obiettivo del progetto per un importo pari o superiore al 50% del finanziamento. Laddove non ricorrano tali presupposti, verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare l'importo già erogato.

15.3. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 16 - Sospensione

16.1. La Regione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la Convenzione.

16.2. Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 17 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Amministrazione.

16.3. In caso di sospensione non autorizzata del Beneficiario, l'Amministrazione si riserva la Facoltà di rimodulare il progetto o, nei casi ritenuti più gravi, di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 17 - Forza maggiore

17.1. Per forza maggiore si intende ogni situazione impreveduta ed eccezionale o ogni evento fuoridal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.

17.2. Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

17.3. Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Amministrazione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.

17.4. Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.

17.5. In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 18 - Protezione dei dati

18.1. Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, nonché quelli trasmessi dal Beneficiario alla Regione nell'esecuzione della Convenzione medesima, saranno trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione del presente documento.

ALL.11

Il Beneficiario assume la veste di titolare del trattamento rispetto ai dati personali – diversi da quelli contenuti nella presente Convenzione – di cui verrà in possesso nell'esecuzione del progetto e s'impegna, conseguentemente, al rispetto di tutti i pertinenti obblighi verso gli interessati stabiliti dal richiamato D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, è tenuto al rispetto in ogni caso e sotto la propria responsabilità delle garanzie di cui al Capo V del citato Regolamento UE, afferenti al trasferimento di dati personali verso Organizzazioni Internazionali.

18.2. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

18.3. Le parti s'impegnano, altresì, al rispetto di quanto previsto dall' "Allegato 7 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679".

Art. 19 - Riservatezza

19.1. Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

19.2. L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

19.3. Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

19.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Art. 14, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 20 - Proprietà e uso dei risultati

20.1. La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita al Beneficiario.

20.2. Il Beneficiario garantisce all'Amministrazione il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione.

20.3. Il Beneficiario è responsabile del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegna a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Art. 21 - Regole di pubblicità

21.1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo dell'intervento, secondo stabilito dalla normativa europea.

21.2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR Calabria 2021 2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE+)/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Calabria.

21.3. In particolare, il soggetto beneficiario dovrà obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PR Calabria 2021/2027 con il concorso

di risorse comunitarie del FSE+ FESR, dello Stato italiano e della Regione Calabria.

Art. 22 - Conflitto d'interessi

22.1. Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.

22.2. Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla Regione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Regione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

22.3. Nel caso la situazione di conflitto o incompatibilità dovesse permanere, potrà applicare le misure previste dal precedente art. 11.

Art. 23 - Foro competente

23.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 24 - Patto integrità

24.1. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Patto di integrità Approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 03 dicembre 2024.

Art. 25 - Stipula della Convenzione

25.1. La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

25.2. La presente convenzione è repertoriata ed è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 26 – Rinvii

26.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento all'avviso ed alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 27 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

FIRMA
(per la Regione)

FIRMA
(per il Beneficiario)